

Statuto “Alleanza nelle Alpi – Italia”

Art.1- Costituzione, denominazione, sede

E' costituita l'Associazione dei comuni italiani membri della rete di comuni “ Alleanza nelle Alpi “ con sede in Bad Reichenhall/Baviera denominata

“ALLEANZA NELLE ALPI ITALIA”

Con sede presso il comune membro che esprime il delegato italiano in seno al comitato direttivo di “ Alleanza nelle Alpi “ ovvero presso il comune che esprime il presidente della Associazione

Art.2 – Scopi e finalità

L'associazione “Alleanza nelle Alpi Italia”, di seguito AIDA Italia, è l'associazione operativa dei comuni italiani e dei soci cooperanti membri dell'associazione internazionale “Rete di comuni Alleanza nelle Alpi” (associazione costituita in base al diritto tedesco, ai sensi del § 21 del Codice civile tedesco, con sede a Bad Reichenhall/Baviera) ed ha i seguenti scopi e finalità:

- Attuazione dello Statuto della “Rete di comuni Alleanza nelle Alpi”;
- Coordinamento e comunicazione tra i comuni italiani ed i soci cooperanti membri della rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” in ordine alla realizzazione di progetti, anche di carattere regionale, per uno sviluppo sostenibile dello spazio alpino;
- Organizzazione di seminari e manifestazioni;
- Reperimento di risorse finanziarie per l'attuazione degli scopi di AIDA Italia;
- Cooperazione con altre reti e/o organizzazioni che a livello nazionale hanno finalità analoghe a quelle di AIDA Italia;

AIDA Italia si prefigge esclusivamente obiettivi di pubblico interesse e non persegue alcun scopo di lucro; ha l'obbligo di impiegare le risorse finanziarie disponibili, a qualunque titolo, per la realizzazione dei progetti ai quali le medesime sono destinate e per i compiti istituzionali della Associazione.

Art.3 - Risorse economiche

AIDA Italia trae le risorse economiche per le proprie attività da:

- Contributi volontari dei comuni e dei soci cooperanti aderenti;
- Contributi liberali di persone fisiche, di enti pubblici e privati;
- Contributi dello Stato, di fondazioni, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività e/o progetti anche di carattere locale;
- Elargizioni, donazioni, lasciti testamentari;
- Attività marginali o da iniziative decise dal Comitato Direttivo.

Art.4-Associati, criteri di ammissione ed esclusione

Fanno parte di AIDA Italia i comuni ed i soci cooperanti italiani aderenti alla rete internazionale “Alleanza nelle Alpi” che ne facciano espressa richiesta scritta.

La qualità di socio si perde per recesso dalla rete internazionale “Alleanza nelle Alpi “.

Art.5-Diritti e doveri dei soci

i soci hanno diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse da AIDA Italia;
- A partecipare all'assemblea dei soci con diritto di voto;
- Ad accedere alle cariche della associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte da AIDA Italia.

Art.6 –organi dell'Associazione

Sono organi della Associazione :

- L'assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti;

Art.7- L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio;
- elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- elegge il Presidente;
- nomina il Revisore dei conti;
- prende atto delle nuove adesioni e del recesso degli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo o almeno un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altro membro del Comitato Direttivo eletto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicato ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno di soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Fanno eccezione i provvedimenti in ordine allo scioglimento della Associazione che devono essere adottati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Contestualmente alla delibera di scioglimento della Associazione, l'Assemblea accerta la consistenza del patrimonio residuo e dispone la devoluzione del medesimo alla Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi.

Art. 8- Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da tre membri eletti dall'assemblea.

Il primo Comitato Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e dura in carica non più di due anni e comunque scade con l'assemblea annuale della Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi nella quale viene eletto il Comitato Direttivo della medesima.

I membri del Comitato Direttivo durano in carica due anni.

Il Comitato Direttivo:

- cura la esecuzione delle delibere assembleari;
- predispose il conto preventivo ed il consuntivo;
- nomina fra i suoi membri il Vicepresidente ed il Segretario;
- provvede agli atti di gestione che non siano di competenza della Assemblea.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente nelle forme opportune a garantire una tempestiva informazione ai membri.

Art.10-Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Associazione di fronte a terzi. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle decisioni formalmente assunte dalla Associazione e, in caso di motivata urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo salvo ratifica nella adunanza immediatamente successiva.

Art.11- Il Revisore dei conti

Il Revisore dura in carica due anni ed è rieleggibile; esercita il controllo sulla legittimità degli atti contabili della Associazione, redige verbale di ogni riscontro e riferisce annualmente alla Assemblea.

Art.11- Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti.